



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

## Ordinanza Sindacale n. 20 del 05/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio, il Sindaco, Roberto Montisci

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare, l'articolo 2;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Dato atto** che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

**Valutato** quanto previsto dall'art. 2 della Legge 5 marzo 2020 n. 13, conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il quale recita "Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1."

**Visto** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 3 maggio 2020;

Visto il DPCM 26.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 17 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 02.05.2020 adottata dal Presidente della Giunta Regione Sardegna, per misure regionali urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valida fino al 17.05.2020

**Considerata** l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

**Considerato** che si ritiene opportuno adottare apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente per ulteriori disposizioni comunali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visto** il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

## ORDINA

### Per quanto citato in premessa:

1. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro
1. La chiusura al pubblico del Parco di Via Tirso;
2. È vietato l'accesso ai campetti polivalenti di Via Calabria;
3. La riapertura al pubblico del Cimitero, limitatamente alle giornate del Sabato e della Domenica e con gli orari già in vigore prima dell'emergenza COVID – 19; l'accesso sarà garantito da un solo cancello e sarà consentito ad un massimo di 20 persone contemporaneamente; dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri e dovranno essere utilizzate le mascherine e i guanti; in ogni caso i visitatori dovranno evitare ogni forma di assembramento;
4. È prorogata la sospensione del mercatino settimanale del martedì;
5. È consentita la vendita per asporto di cibo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali quali rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e simili;
6. È consentita la vendita al dettaglio, in tutti i giorni della settimana, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili
7. È consentita l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.
8. È consentita la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. I suddetti esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È in ogni caso obbligatorio proteggere le vie respiratorie, indossando adeguate mascherine, che devono essere mantenute per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura, e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
9. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.
10. È consentita la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare; sono altresì consentite le lavorazioni per la protezione dagli incendi; il conduttore può recarsi in tali località unitamente ai componenti del suo nucleo familiare, limitando il percorso dalla abitazione alla località campestre e viceversa senza soste intermedie;
11. Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio comunale gli sport individuali all'aria aperta (tiro al piattello, atletica, tiro a segno, tennis e simili) nell'ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all'aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all'interno di tali centri sportivi.
12. Nel territorio comunale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all'accompagnato. In ogni caso,

gli accompagnatori hanno l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

13. È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID\_19.
14. Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – e se nel Comune ci sarà un parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) uguale o inferiore a 0,5 –, verrà consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.
15. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati, nonché all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Sardegna n. 20 del 02.05.2020
16. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 5 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

#### DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sardara; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Di inviare copia del presente provvedimento, all'ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura e al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

#### AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco  
Roberto Montisci

